

quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto la piattaforma consente agli utenti di procedere alla presentazione formale dell'istanza e dei documenti di cui all'art. 4 del presente decreto. La data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sarà stabilita con apposito decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 10 maggio 2019

*Il Ministro:* TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-805

19A03761

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 maggio 2019.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere

l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;


Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle finzioni consegua il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo



2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di Protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Brescia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Brescia:

piogge alluvionali del 29 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Agnosine, Angolo Terme, Bagolino, Bienno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Collio, Corteno Golgi, Edolo, Losine, Pezzaze, Piancogno, Pisogne, Prestine, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Saviore dell'Adamezzo, Sellero, Sonico, Tavernole sul Mella, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Vione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

*Il Ministro: CENTINAIO*

19A03664

DECRETO 23 maggio 2019.


**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;



Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;


Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di Protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018 nelle Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui



alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni e strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018 n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018 n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Genova:

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei Comuni di Carasco, Ceranesi, Genova, Ne, Portofino, Rapallo, Sant'Olcese, Santa Margherita Ligure, Serra Riccò, Sori, Zoagli;

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Sori;

Imperia:

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei Comuni di Apricale, Aurigo, Badalucco, Borghetto D'Arroschia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio D'Arroschia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Riva Ligure, San

Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, San Remo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Vallecrosia, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi;

La Spezia:

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e comma 3 nel territorio dei Comuni di Arcola, Beverino, Brugnato, Bolano, Bonassola, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Luni, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignano;

Savona:

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Bergeggi, Calice Ligure, Celle Ligure, Laigueglia, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure;

piogge persistenti e venti impetuosi dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Albenga, Andora, Balestrino, Casanova Lerrone, Celle Ligure, Cisano sul Neva, Dego, Finale Ligure, Garlenda, Noli, Ortovero, Pietra Ligure, Savona, Vendone, Villanova D'Albenga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

*Il Ministro: CENTINAIO*

19A03665

DECRETO 23 maggio 2019.


**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed in-



tegrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore

agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);


Vista l'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nella Provincia di Belluno;



venti impetuosi del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

*Belluno:*

venti impetuosi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nell'intero territorio provinciale;

*Vicenza:*

venti impetuosi del 29 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Asiago, Cison del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Recoaro Terme, Roana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

19A03666

DECRETO 23 maggio 2019.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sicilia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;


Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,



alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di va-

lutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° ottobre 2018 al 3 novembre 2018 nella Provincia di Messina;

piogge alluvionali dal 12 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 nella Provincia di Enna;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2018 al 3 novembre 2018 nella Provincia di Ragusa;

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1° novembre 2018 nella Provincia di Siracusa;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 3 novembre 2018 nella Provincia di Caltanissetta;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 nella Provincia di Agrigento;


piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 nella Provincia di Palermo;

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018 nella Provincia di Catania;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018 nella Provincia di Trapani;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni e strutture aziendali, agli impianti produt-



tivi e scorte, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

*Agrigento:*

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Agrigento, Alessandria Della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

*Caltanissetta:*

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 3 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 3 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

*Enna:*

piogge alluvionali dal 12 ottobre 2018 al 4 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nell'intero territorio provinciale;

*Messina:*


piogge alluvionali dal 1° ottobre 2018 al 3 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei Comuni di Acquadolci, Alcara Li Fusi, Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castelmola, Castoreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Longi, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena;

*Palermo:*

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alia, Alimena, Altavil-





la Milicia, Bagheria, Baucina, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Alia, Alimena, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

*Ragusa:*

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2018 al 3 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Ispica, Modica, Scicli;

*Siracusa:*

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1° novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Sortino;

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1° novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Sortino;

*Catania:*

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Belpasso, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, Scordia;

piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Belpasso, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, Scordia;

*Trapani:*

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

19A03667

DECRETO 29 maggio 2019.

**Riconoscimento dei centri per la premoltiplicazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle pian-

